



Gentile Venditore,

Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, ha il piacere di invitarLa a candidarsi alla partecipazione della XIII edizione del Temporary Shop che si svolgerà nei locali del Forte di Vinadio, dal 24 luglio al 24 agosto 2025.

Qui di seguito il regolamento da sottoscrivere per presa visione e accettazione.

REGOLAMENTO

1) Scopo del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l'organizzazione del "Temporary Shop" (di seguito "l'Iniziativa") che si svolgerà nel Forte di Vinadio dal 24 luglio al 24 agosto 2025. Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il venditore s'impegna all'osservanza di tutte le prescrizioni in esso contenute e assume le obbligazioni in esso previste, dovendo garantirne l'esatto adempimento anche ai sensi dell'art. 1176 del codice civile.

2) L'Iniziativa, date e orari

L'Iniziativa è organizzata nel Forte di Vinadio, per il dodicesimo anno consecutivo, con ingresso libero dall'androne di "Porta Francia". A partire da giovedì 24 luglio fino a domenica 24 agosto 2025 l'Iniziativa promuoverà la vendita di prodotti del territorio, frutto dell'estro e dell'imprenditoria di creativi artigiani professionisti e produttori agricoli locali.

Il progetto nasce nel 2013 come appendice del percorso multimediale "Montagna in movimento" allestito all'interno del forte e che promuove – fra le tante - una sezione dedicata alle nuove prospettive per il futuro e per la vita in montagna. La provincia di Cuneo presenta una forte personalità storica che conserva numerosi ricordi del passato che devono essere salvaguardati, ne sono un esempio i numerosi mestieri artigiani che un tempo si praticavano – soprattutto nelle vallate alpine – e che oggi sono andati via via scomparendo. Molti giovani stanno cercando di ricostruire una parte di storia delle proprie famiglie, cominciando proprio da quei mestieri che svolgevano i loro avi, riscoprono l'abilità manuale che fa parte del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità.

L'Iniziativa sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- dal 24 luglio al 24 agosto,
da lunedì a sabato 14.30 – 19.00 | domeniche e settimana di ferragosto 10.00 – 19.00

3) Aspetti organizzativi

la Fondazione Artea (Ente organizzatore), in accordo con il Comune di Vinadio (Ente proprietario del Forte), adempirà, anche ricorrendo a professionalità dedicate, nonché seguendo i propri regolamenti interni, a tutte le misure in materia di sicurezza indicate dai protocolli /linee guida per l'organizzazione dell'Iniziativa. Gli spazi del Forte interessano il cosiddetto fronte d'attacco, nonché il centro e cuore pulsante della struttura, con accesso sia dalla piazza principale del paese (piazza Vittorio Veneto), sia dal ponte pedonale



del forte e Rivellino (via Roma). Il percorso espositivo avrà inizio nel corridoio collocato al piano terreno del Forte, in prossimità della biglietteria museale.

4) Lo spazio espositivo

Lo spazio espositivo consta di 350 metri quadri caratterizzati da un corridoio d'ingresso, un locale antistante e tre locali comunicanti fra loro, gli ambienti si presentano con una pavimentazione in ciottoli, muri in pietra e soffitto a volte a botte. I locali sono illuminati e arredati con vetrine, tavoli e scaffalature in legno massiccio.

4.1 Venditori categoria (A)

Si definisce venditore di categoria (A) il venditore a cui viene assegnato uno spazio consistente in vetrine, scaffalature e/o tavoli messi a disposizione dall'organizzazione e stabiliti in base ai prodotti/manufatti che verranno esposti e messi in vendita. L'organizzazione elabora il progetto espositivo e stabilisce l'ubicazione del venditore. È compito del venditore (A) di sistemare i propri manufatti negli spazi assegnati.

Non è richiesta la presenza di incaricati alla vendita dei venditori (A) durante l'orario di apertura al pubblico del Temporary Shop; l'organizzazione fornisce il servizio di vendita incaricando una persona addetta; ogni venditore (A) è comunque libero di presenziare nei locali, ma la vendita dev'essere gestita esclusivamente dalla persona incaricata per il servizio dall'organizzazione.

La titolarità fiscale degli introiti derivanti dalla vendita dei Prodotti sarà di esclusiva competenza del venditore (A). Il venditore dà espresso mandato senza rappresentanza ad Artea all'incasso degli introiti derivanti dalla vendita dei Prodotti.

Il venditore (A) viene informato giornalmente sulle vendite da registrare su appositi corrispettivi fiscali/elettronici.

Inoltre, l'organizzazione comunica con cadenza settimanale (ogni lunedì mattina) l'andamento generale delle vendite, allegando report specifici per ciascun venditore che dettaglia - per ogni giornata di apertura - i singoli pezzi venduti con relativo importo.

4.2 Venditori categoria (B)

Si definisce venditore di categoria (B) il solo venditore a cui viene assegnato un locale di 30 mq, collocato nel corridoio di ingresso del Temporary Shop e organizzato con luci, scaffalatura e tavoli messi a disposizione dall'organizzazione necessari per presentare e vendere un numero massimo di 4 (quattro) tipologie di prodotti differenti, da concordare con l'organizzazione.

È compito del venditore (B) sistemare i propri prodotti e manufatti negli spazi assegnati.

È compito del venditore (B) presenziare e vendere direttamente i propri prodotti per tutta la durata dell'iniziativa, nei giorni e orari indicati al punto 2 del regolamento.

La titolarità fiscale degli introiti derivanti dalla vendita dei Prodotti sarà di esclusiva competenza del venditore (B).

4.3 Condizioni generali

Per entrambe le categorie dei venditori (A) e (B) è vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione della Fondazione Artea.



Ogni venditore sottoscriverà apposito contratto che regolerà le rispettive attività e responsabilità nell'ambito dell'iniziativa.

La partecipazione è obbligatoria per tutta la durata dell'Iniziativa.

5) Condizioni per la partecipazione

La partecipazione all'Iniziativa è riservata a:

professionisti artigiani, singoli artisti, aziende agricole e associazioni della provincia di Cuneo.

La partecipazione è subordinata alla compilazione di un modulo di CANDIDATURA, allegato al presente regolamento, **da compilare e inviare entro e non oltre il 04-07-2025** al seguente indirizzo email:

raffaelladegioanni@fondazioneartea.org

A seguire, una commissione valutatrice interna a Fondazione Artea, avrà il compito di selezionare a suo insindacabile giudizio i partecipanti, che dovranno possedere i seguenti requisiti:

- rientrare nelle macro categorie sopraindicate;
- vendere prodotti realizzati artigianalmente, dal proprio estro, creatività, manualità;
- essere in regola con la documentazione e le autorizzazioni necessarie secondo normative vigenti;

6) Esclusioni dall'Iniziativa

Saranno escluse dalla selezione:

- Candidature che presentano domande non regolarmente e completamente compilate e non debitamente sottoscritte in tutte le sue parti;
- proposte di vendita di prodotti appartenenti a categorie merceologiche non attinenti a quelle oggetto dell'Iniziativa;
- mancata corresponsione della quota di partecipazione nei tempi e nei modi indicati al successivo art. 8 del presente regolamento;

7) Esiti delle candidature

Avranno esito positivo le candidature che, oltre a rispettare le condizioni espresse al presente regolamento, rientreranno nel numero massimo disponibile dei venditori quantificato in 25 (venticinque), con precedenza data in base alla data e orario di arrivo.

Artea si riserva la possibilità di aumentare il numero dei venditori a suo insindacabile giudizio, in base al numero di richieste pervenute e alla possibilità di rispettare le prescrizioni in termini di sicurezza e di gestione dell'Iniziativa.

Si fa espressamente presente inoltre che, a parità di proposte sulla stessa categoria merceologica, in caso di eccesso di offerte, anche in funzione della varietà di prodotti che si intende garantire all'Iniziativa, sarà privilegiata la domanda di partecipazione che giungerà prima ad Artea.

I candidati verranno informati circa l'esito della partecipazione entro il 07 luglio 2025 attraverso posta elettronica, all'indirizzo indicato sul modulo di candidatura.



8) Quote di partecipazione e ripartizione degli incassi

Ad ogni venditore sarà richiesta una quota di partecipazione come di seguito specificata:

- **Venditori (A):**

Quota intera € 275,00 + IVA per un totale lordo di **€ 335,50 (trecentotrentacinque/50)**

Quota ridotta € 200,00 + IVA per un totale lordo di **€ 244,00 (duecentoquarantaquattro/00)**

Quota riservata a associazioni culturali non a scopo di lucro/hobbisti.

In relazione agli incassi l'organizzazione tratterrà il 18% del venduto.

- **Venditori (B):**

Al venditore (B) sarà richiesta una quota di:

€ 3.300,00 + IVA per un totale lordo di **€ 4.026,00 (quattromilaventisei/00).**

Tutti i venditori di categoria (A) e (B) sono tenuti a versare la quota di partecipazione di propria spettanza a seguito della stipula del contratto tra le parti **entro e non oltre il 18 luglio 2025** esclusivamente a mezzo bonifico bancario i cui dettagli saranno indicati successivamente. All'importo versato Fondazione Artea emetterà regolare fattura.

9) Orari allestimento e disallestimento e presidio postazioni assegnate:

ogni venditore (A) e (B) sarà responsabile dell'allestimento e avrà a carico esclusivo l'allestimento e lo smontaggio dello spazio ad esso assegnato nello "Spazio espositivo". Gli allestimenti e i disallestimenti dovranno essere svolti nei seguenti giorni e orari:

- Allestimento: martedì 22 e mercoledì 23 luglio (9.00-13.00 | 14.00-18.00)
- Disallestimento: lunedì 25 agosto (9.00-13.00 | 14.00-18.00)

Durante tutta la durata dell'Iniziativa il venditore potrà implementare il proprio stand con nuovi prodotti, sostituendo la merce venduta. Sarà inoltre messo a disposizione del venditore un magazzino dove conservare la merce in eccesso. Gli allestimenti dovranno restare tassativamente montati per tutta la durata dell'Iniziativa.

10) Mancata partecipazione

I venditori che non avranno occupato la propria postazione od iniziato il loro allestimento secondo le indicazioni riportate in questo regolamento, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto, fatti salvi i maggiori danni; in questa fattispecie Fondazione Artea tratterrà per sé quanto già corrisposto dal venditore per garantire la sua partecipazione mantenendosi la facoltà di riutilizzare la postazione lasciata libera per un'assegnazione d'urgenza ad altri interessati.



11) Obblighi e responsabilità del venditore

Ogni venditore selezionato si impegna a:

- a) fornire i prodotti o manufatti di propria produzione all'interno dell'Iniziativa, in quantità adatta alle dimensioni e all'allestimento dell'area a lui destinata da Artea all'interno delle postazioni;
- b) nel caso dei venditori (B), gestire autonomamente e con proprio personale le vendite e gli incassi derivati dai Prodotti durante l'orario di apertura al pubblico dell'Iniziativa, garantendo la verifica costante dello stato di esposizione e conservazione degli stessi;

In fase contrattuale a ogni venditore (A) e (B) sarà richiesto manleva espressa ad Artea per ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali danni e/o evento pregiudizievole a chiunque derivante da vizi, imperfezioni o qualsivoglia altro difetto dei prodotti venduti, restando tale responsabilità esclusivamente in capo al venditore.

Ogni venditore (A) e (B) sarà responsabile di seguire le opportune procedure contabili e gestionali, a tal riguardo assumendo ogni responsabilità in relazione alla corretta esecuzione e gestione delle attività connesse, tenendo indenne Artea da qualsiasi evento pregiudizievole o danno derivante dall'esecuzione del servizio di vendita. Il venditore (B) garantirà in fase contrattuale che il personale incaricato, addetto alla sorveglianza della postazione ad esso dedicata e al servizio di vendita dei prodotti esposti, abbia tutti i requisiti necessari per svolgere il servizio richiesto e sia in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro, il venditore (B) sarà responsabile dei profili legati alla tutela della sicurezza sul lavoro del personale che impiegherà, restando integralmente soggetto alla disciplina dettata dal d.lg. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la sicurezza delle persone che parteciperanno all'evento (visitatori e soggetti non riconducibili al personale degli operatori o di Artea), ciascun venditore deve svolgere l'attività conformemente al Regolamento nonché al successivo contratto e alle regole di sicurezza vigenti, restando responsabile degli eventi pregiudizievoli che possano verificarsi a terzi (persone e cose) laddove tali eventi siano conseguenze di azioni od omissioni poste in essere dagli operatori con dolo o colpa.

12) Legalità e Trasparenza

Il venditore, sottoscrivendo il presente regolamento dichiara di conformarsi ai principi enunciati nel "Codice Etico", nel "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" e nel "Modello di organizzazione gestione e controllo" adottati dalla Fondazione Artea; nonché di rispettare le disposizioni normative richiamate da tali documenti con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione (L. 190/2012), alla trasparenza (D.lgs. 33/2013), alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e, più in generale, alle disposizioni normative richiamate dal D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle società e degli enti derivanti da reato.

L'inosservanza grave e manifesta di una di quanto indicato al presente articolo, comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà Artea a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.



13) Impossibilità sopravvenuta

Qualora l'adempimento delle prestazioni sottese al presente regolamento, o, più in generale, la realizzazione dell'Iniziativa dovesse divenire impossibile, ovvero parzialmente impossibile, per una causa di impossibilità sopravvenuta, le cui conseguenze siano imprevedibili o irresistibili, non imputabili a ciascuna delle parti, intendendosi per "le parti" Artea e ogni singolo venditore (d'ora in poi anche congiuntamente "le Parti"), ciascuna di esse non potrà esigere dall'altra l'esecuzione delle prestazioni divenute impossibili, o per la parte divenuta impossibile, e le relative controprestazioni non saranno dovute o subiranno una corrispondente riduzione.

Nei casi di impossibilità totale, le Parti non saranno ritenute inadempienti per le prestazioni, o per le parti di esse, la cui esecuzione è divenuta impossibile.

Tra i casi di impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 e ss. c.c., rientra ogni fattispecie di caso fortuito o di forza maggiore, tra cui devono considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, fulmini, tempeste, incendi, esplosioni, terremoti, epidemie o altri disastri fisico naturali, guerre, operazioni militari, sommosse, terrorismo, ogni mutamento delle normative applicabili, che siano intervenute nel corso dell'organizzazione e svolgimento dell'evento e che possano incidere sulle prestazioni ad oggetto dello stesso.

14) Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, ARTEA sarà legittimata a risolvere il rapporto istaurato a seguito della sottoscrizione del presente regolamento da parte dei singoli venditori, mediante comunicazione scritta al venditore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del C.C. in caso di inadempimento da parte di essa delle obbligazioni nascenti dal presente regolamento, ovvero:

- a) mancato svolgimento del servizio nei termini indicati nel presente regolamento o comunque nei termini che non permettano l'inaugurazione e l'apertura dell'Iniziativa nelle date indicate;
- b) violazione della normativa ed esecuzione dei servizi non in conformità con le *best practice* del settore;
- c) qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Controparte abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, fermo restando, in tal caso, il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto;
- d) violazione da parte del venditore della normativa in materia assistenziale e previdenziale, nonché della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Li,

Il Venditore,

Allegati:

allegato 1) Modulo di candidatura a Temporary Shop 2025.

Allegato 2) Presentazione Temporary Shop.

allegato 3) Planimetria spazio espositivo.